Possibile risoluzione del contratto in caso di condanna definitiva per riciclaggio ed usura

---

17 Febbraio 2012
Dal 29 febbraio entrerà il vigore la **Legge 27 gennaio 2012 n. 3**, contenente "*disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento*"", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012.
L`articolo 5 della legge in esame interviene in modifica del primo comma dell`articolo 135 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163 del 2006) allargando anche ad **usura** e **riciclaggio** l`elenco dei reati giustificanti, in caso d`intervenuta condanna definitiva a carico dell`appaltatore, la possibile richiesta di risoluzione del contratto.
Al riguardo, si ricorda che, attualmente, il primo comma dell`articolo 135 del Codice prevede, tra le situazioni soggettive che possono dar luogo alla risoluzione del contratto d`appalto, l`intervento di una condanna definitiva dell`appaltatore per frode nei riguardi di una stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonchè per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Sono ricomprese, altresì, tra le situazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche i provvedimenti definitivi che dispongano l`applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all`art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1956 n. 575.
è tuttavia opportuno rilevare che il verificarsi delle sopraesposte condizioni, in capo all`appaltatore, non comporta l`automatica risoluzione del contratto, bensì l`attivazione del responsabile del procedimento che, qualora lo ritenga opportuno, propone alla stazione appaltante di risolvere il contratto, in considerazione dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi della finalità dell`intervento.
In aggiunta a quanto segnalato, si può osservare che la modifica normativa descritta risulta coerente con il sistema di esclusioni in materia di requisiti generali previsto dal Codice dei contratti.
L`articolo 38 comma 1, *lett. c*) del Codice, infatti, include, tra le cause soggettive di esclusione dalle procedure di gara, la sussistenza di condanne definitive per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità incidenti sulla moralità professionale, la cui valutazione è rimessa alla stazione appaltante, nonchè, senz`altro, per reati di partecipazione ad un`organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio.
Da tale disposizione emerge come, in fase di affidamento, sia prevista l`esclusione

dalla gara in caso di condanna definitiva per riciclaggio; quanto all`usura, detto reato può senz`altro ricomprendersi tra i reati gravi che incidono sulla moralità professionale.
Pertanto, a seguito della modifica normativa segnalata, l`eventuale sopravvenienza della condanna definitiva in fase esecutiva, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.
In ogni caso, la decisione di risolvere il contratto dovrà contemperarsi con l`esigenza di garantire l`interesse pubblicistico all`esecuzione dell`opera, essendo, infatti, rimessa al R.U.P. l`effettuazione della valutazione del rapporto costo – benefici connesso alla risoluzione del contratto in corso di esecuzione.